



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Foggia, 15 dicembre 2021

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo

Dr. Stefano Versari

dpit@postacert.istruzione.it

Oggetto: osservazioni nota prot. n. 1889 del 7.12.2021

Egregio Dr. Versari,

in riferimento alla nota di cui all'oggetto Le rappresentiamo quanto segue.

Negli ultimi mesi abbiamo constatato, con un certo disappunto, una condotta alquanto *reticente* da parte dell'Amministrazione, un atteggiamento di studiata cautela volutamente teso ad evitare di prendere posizioni chiare e risolte nella gestione della crisi emergenziale in atto.

L'affastellarsi di atti normativi, adottati dal Governo nell'affannoso tentativo di fronteggiare una pandemia in continuo divenire, ha prodotto una legislazione spesso incoerente e contraddittoria, con conseguenti incertezze applicative che ci saremmo aspettati risolte a livello ministeriale con i canonici provvedimenti.

Pur consapevoli del fatto che le circolari ministeriali non siano da considerarsi formalmente fonti di diritto, non trattandosi di atti di natura regolamentare né di esercizio di potestà amministrativa, esse rappresentano pur sempre una modalità con cui la Pubblica Amministrazione può coordinare in maniera efficace l'attività dei propri uffici garantendo un'applicazione omogenea della legge.

Ci chiediamo, però, come questa finalità possa essere garantita quando, nella sostanza, ci si trovi di fronte alla produzione di meri **suggerimenti operativi** o **pareri**, come già verificatosi anche in precedenti note. Al di là dei passaggi in cui si assiste ad una pedissequa ripetizione del dettato normativo – alla cui lettura i destinatari della nota *de*

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



quo ben avrebbero potuto provvedere *motu proprio* – la nota del 7 dicembre u.s. è, infatti, un susseguirsi di “verbi d’opinione”: *pare possa ritenersi, si ritiene, pare consentire, non pare possibile...*

Un eloquio, questo, che vede frustrata la funzione uniformante che tali atti dovrebbero avere nei confronti dell’azione amministrativa. La decisione ultima, insomma, è lasciata ai dirigenti scolastici, i quali hanno dimostrato un encomiabile spirito di abnegazione nel guidare le istituzioni scolastiche in questo periodo di persistente incertezza e che, anche in tale circostanza, non si sottrarranno certo alle proprie responsabilità. Ma, ci chiediamo: perché far penzolare sulla categoria la *spada di Damocle* di un contenzioso certo? L’assenza di indicazioni precise su come intervenire in determinati casi, e l’ampio margine lasciato alla discrezionalità dei singoli, porterà a soluzioni differenziate anche rispetto a fattispecie identiche: le conseguenze in termini di soccombenza nelle sedi giurisdizionali sono immaginabili.

Che si debba *applicare la legge* è cosa nota, ciò che si chiede al Ministero – che, ancor più in questo momento, dovrebbe rappresentare una guida ed un solido punto di riferimento – sono chiarimenti **inequivocabili** circa le *modalità* di applicazione, tali da ridurre al massimo i margini di un prevedibile proliferare di diffide, denunce *et similia*. Indicazioni precise – non meri *suggerimenti* – tali da indirizzare in maniera certa i comportamenti dei dirigenti avrebbero, tra l’altro, adeguato peso in sede giurisdizionale, visti anche i recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa che, al riguardo, ha riconosciuto addirittura il rilievo assunto dalle FAQ nell’ultimo periodo (Cons. St., sez. I, 20 luglio 2021, n. 1275).

La invitiamo, pertanto, a fornire elementi meglio dettagliati che consentano alla dirigenza scolastica di agire con sicurezza nell’applicazione di una normativa che, dettata inizialmente per *gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario* e poi estesa al personale scolastico, necessita di un’adeguata contestualizzazione. Giova rammentare che disposizioni generiche e dal contenuto non prescrittivo, quali i *suggerimenti* in discorso, impediscono l’applicazione della previsione di cui all’ art. 17 del T.U. n. 3/1957, ai sensi del quale il destinatario di una disposizione, emanata

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



dall'autorità amministrativa gerarchicamente superiore, possa fare motivata rimostranza all'organo emittente laddove ritenga l'ordine palesemente illegittimo, salva la reiterazione dell'ordine stesso per iscritto, che il sottoposto avrà l'obbligo di eseguire tranne nei casi di atti vietati dalla legge penale. Norma, questa, che tutelerebbe i dirigenti scolastici consentendo loro, nei casi di dubbia legittimità degli atti richiesti, di pretendere, con adeguata motivazione, l'emanazione di un ordine scritto con conseguente assunzione di responsabilità da parte dell'organo gerarchicamente superiore.

Alla luce delle premesse esposte, è opportuno evidenziare che pervengono allo Scrivente numerose segnalazioni da parte di colleghi che rinvencono ancora molti punti oscuri nella gestione delle verifiche in tema di adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico. Criticità acute da orientamenti disomogenei forniti nelle ultime ore dagli UU.SS.RR. ed espressi *verbalmente* – caso Marche *docet!* - nel corso di conferenze di servizio cui spesso non fa seguito l'emanazione di alcuna nota scritta. Grande confusione pare regnare anche a livello sindacale, viste le contrastanti posizioni assunte dalle varie OO.SS. d'area sulle questioni più spinose.

Si elencano di seguito i nodi da sciogliere, a nostro parere, con maggior urgenza.

1. DESTINATARI DELL'OBBLIGO VACCINALE

Si legge, nella nota in discorso:

Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Si chiede, a tal proposito, come ci si debba regolare nelle altre ipotesi di assenza previste dal CCNL, a cominciare dai casi di **malattia**, per i quali è necessario stabilire con certezza se si debba procedere o meno alle dovute verifiche e conseguenti azioni in caso di inadempimento dell'obbligo.

2. SOGGETTI ESENTATI DALL'OBBLIGO VACCINALE

Nei casi di omissione o differimento della vaccinazione per *accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate* [...], la nota prot. n. 1889 del 7.12.2021 espressamente statuisce che *il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.* (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

Si rendono necessari, a tal proposito, i seguenti chiarimenti:

- Quale codice SIDI utilizzare per la sostituzione del personale in questione?
- Laddove la prestazione lavorativa non potesse esser resa se non ricorrendo all'utilizzazione in mansioni diverse, si chiede di chiarire, non trattandosi propriamente di *inidoneità*, entro quali limiti sia applicabile la disciplina di cui al CCNI 25 giugno 2008.

Auspicando, per il futuro, l'emanazione di provvedimenti certi ed inequivocabili, tali da non lasciar spazio a dubbi in sede applicativa, si porgono distinti saluti.

Il Presidente Nazionale

(Attilio Bratta)